



Ufficio stampa

# Rassegna stampa

17 dicembre 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[claudio.rao@oua.it](mailto:claudio.rao@oua.it))

## SOMMARIO

- Pag 3 RIFORMA FORENSE: La riforma forense rallenta il passo (italia oggi)
- Pag 4 RIFORMA FORENSE: Una nuova legge per rifondare il sistema di Luca Arnaboldi, senior partner Carnelutti studio legale associato (italia oggi)
- Pag 5 PROCESSO BREVE: Se il processo è breve non piace (italia oggi)
- Pag 6 PROCESSO BREVE: Giustizia, asse Pdi=Udc sul legittimo impedimento (il corriere della sera)
- Pag 7 PROCESSO BREVE: Processo breve: Berselli, ostruzionismo inutile. Il 12/1 Ddl sarà in Aula (asca)
- Pag 8 ATTENTATO PREMIER: Berlusconi, solidarietà Avvocatura, serve clima civile confronto (agi)
- Pag 9 AVVOCATI: Formazione, le linee guida (italia oggi)
- Pag 10 AVVOCATI: Servizi informatici, fino a 15 mln di risparmio (italia oggi)
- Pag 11 AVVOCATI: Avvocati, chi è iscritto ad una Cassa previdenziale estera è esonerato dal comunicare i redditi (diritto e giustizia)
- Pag 12 AVVOCATI: Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 27 ottobre - 25 novembre 2009, n. 24784 - Presidente Sciarelli - Relatore Meliadò Ricorrente Buse (diritto e giustizia)
- Pag 17 PROFESSIONI: Nel codice deontologico le regole sulle società multidisciplinari (il sole 24 ore)
- Pag 18 PROFESSIONI: La direttiva Ue sui servizi bussa all'Italia (italia oggi)
- Pag 19 UFFICI GIUDIZIARI: Giustizia: manifestazione a Nuoro per la carenza di organici (mondo professionisti)
- Pag 20 GIUDICI DI PACE: Gdp in pressing sulla previdenza - di Francesco Cersosimo - Presidente Associazione nazionale giudici di pace (italia oggi)
- Pag 22 STUDI DI SETTORE: Scudo quater al 31 marzo 2010 (italia oggi)
- Pag 23 FISCO: Il modello EAS concede i tempi supplementari (il sole 24 ore)
- Pag 22 BREVI: Notizie in breve (italia oggi)

## ITALIA OGGI

Il Senato non tratterà il ddl fino al 21/1

### **La riforma forense rallenta il passo**

La riforma forense resta al palo. Dopo il giro di vite della Commissione giustizia del Senato, che con un vero e proprio tour de force ha approvato il testo il 18 novembre scorso, a un mese di distanza l'Aula non ha ancora calendarizzato il disegno di legge. Ieri la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama ha diramato infatti il calendario fino al 21 gennaio 2010. E della riforma forense non c'è traccia. **Questo nonostante le promesse, sulla rapidità dell'iter, fatte da Parlamento e Governo in occasione del congresso dell'Oua** (si veda ItaliaOggi del 21 novembre scorso). Tramonta così uno degli obiettivi primari dell'avvocatura, e cioè quello di avere il testo approvato dal Senato entro l'anno. **«Abbiamo fatto una richiesta esplicita al presidente del Senato affinché venga calendarizzata», ha detto il presidente dell'Oua, Maurizio de Tilla, «è chiaro che con la Finanziaria e tutto il lavoro che ha da fare il Senato in questo periodo un po' di ritardo è comprensibile. Ma in ogni caso la data va fissata fin da adesso».** In più, il percorso del ddl a Palazzo Madama, stando a quanto detto dal presidente Renato Schifani, non sarà certo dei più agevoli. **Al congresso Oua, la seconda carica dello stato ha fatto capire infatti che sulla riforma forense il cantiere è tutt'altro che chiuso.** E in particolare sul tema dell'accesso con paletti, uno dei punti irrinunciabili delle sigle dell'avvocatura. «Occorre riflettere se alcune modifiche, contenute nel disegno di legge in discussione al Senato, incidono in misura in qualche modo limitativa su quanti, in giovane età, si accingono a intraprendere questa professione così delicata e di altissima valenza morale», aveva dichiarato. A gettare acqua sul fuoco, però, è stato il ministro della giustizia, Angelino Alfano, che nei suoi interventi ufficiali sulla riforma forense ha sempre sostenuto con forza tutte le proposte dell'avvocatura, anche a fronte delle censure dell'Antitrust. **«Diventerà riforma del Parlamento la riforma proposta dagli avvocati», ha ribadito al congresso Oua.**

**D'altra parte, sul tema dell'accesso l'avvocatura non è disposta a fare passi indietro. «Oggi in Italia ci sono oltre 230 mila avvocati», ha detto de Tilla, «bisogna introdurre il numero chiuso all'università e l'accesso programmato alle scuole di formazione forense, ma vanno anche definiti con rigore i criteri della formazione continua e dell'aggiornamento permanente. È necessaria la previsione di titoli di specializzazione come elemento di ulteriore qualificazione e sicurezza del servizio dell'avvocato. Per l'iscrizione all'albo, inoltre, si deve fissare il limite massimo di 50 anni d'età e si deve possedere il certificato di abilitazione valido entro i cinque anni».**

## ITALIA OGGI

### Una nuova legge per rifondare il sistema

di Luca Arnaboldi, senior partner Carnelutti studio legale associato

Più che una riforma, è una rifondazione. La proposta governativa avviata alle discussioni parlamentari per una «nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» ha probabilmente come obiettivo principale quello di spazzare via gli effetti deleteri e perversi della cosiddetta liberalizzazione voluta dal duo Bersani-Visco e in generale dal quel movimento di pensiero (minoritario ma tutt'altro che silente) che vede negli avvocati non uno strumento di giustizia e di competenza, ma una casta da abbattere con tutti i suoi presunti privilegi (ma quali esattamente?). Con l'occasione, il disegno di legge con l'imprimatur del Ministro della Giustizia si cimenta con alcune prove tecniche di modernizzazione. La professione più vecchia del mondo (le Tavole delle Legge sono antecedenti alla costruzione dei marciapiedi) è trattata con il giusto rispetto e anche un'opportuna deferenza, ma anche con un approccio ultraconservatore che solo apparentemente mortifica le aspettative di coloro che stanno attendendo il verbo legislativo da oltre settant'anni. Vengono infatti introdotte sì una serie di novità che vanno dalle specializzazioni per materia all'assicurazione per responsabilità civile finalmente resa obbligatoria, dalle scuole forensi post-laurea ai rapporti tra avvocatura e facoltà di giurisprudenza non senza modificare anche alcuni aspetti del sempre contestato esame di stato. La parte restaurativa riguarda in particolare la riaffermata centralità degli ordini circondariali e, soprattutto, del Consiglio nazionale forense («Cnf») quali organi disciplinari e di autoregolamentazione dell'avvocatura. Questa ultima scelta non può che essere condivisa, non solo perché rafforza l'autonomia dell'avvocatura elevandola, come giusto, al pari di quella di cui beneficia la magistratura, ma anche perché gli Ordini, sia a livello locale che centrale, conoscono la materia meglio di chiunque altro e quindi hanno la sensibilità culturale e professionale idonea per maneggiarla con al dovuta cura. A proposito di novità invece, si introduce, in maniera stavolta inequivocabile, il principio per cui non solo l'attività in giudizio, ma anche l'attività «stragiudiziale», cioè di mera consulenza, potrà essere svolta solo dagli avvocati in regola con l'iscrizione all'Albo. Anche questo sembra un passo in avanti peraltro teso a superare alcune incomprensibili ed ingiustificabili oscillazioni giurisprudenziali tese ad aprire varchi più o meno ampi nel settore della consulenza legale ad altre professionalità (ma questo sarebbe il meno) o addirittura a non iscritti ad alcun albo professionale «limitrofo». Questa apparente limitazione al mercato è mitigata dal riconoscimento delle associazioni professionali multidisciplinari, dove professionisti iscritti ad albi diversi possono collaborare ma all'interno dell'unico soggetto (associazione o società) abilitato, riconosciuto dalla legge e soggetto ai poteri di vigilanza degli Ordini. Bandite espressamente con veemenza le società di capitali, velleitario miraggio di coloro, pochi per fortuna, che volendo «finanziarizzare» la professione, otterrebbero solo di limitare l'indipendenza delle associazioni professionali e degli avvocati che le compongono, assoggettandole alle regole volubili del denaro di rischio, magari con tanto di quotazioni in borsa e bond da collocare sui mercati. Dal punto di vista tecnico la riforma presenta due gigantesche pecche. La prima, anacronistica, dell'illimitata responsabilità dell'avvocato, quando persino Usa e Regno Unito hanno introdotto da tempo varie forme di limitazione a fronte di richieste di risarcimento sempre più ciclopiche e, spesso, strumentali. L'assicurazione obbligatoria va molto bene ed è utile a proteggere gli utenti, ma bisogna imporre un tetto ai massimali risarcibili, proprio perché l'avvocato non è un imprenditore e non dispone di capitali se non il proprio personale. L'altra riguarda l'indiretto richiamo, improvvido quanto oscuro, alla Legge del 1939 sulle associazioni professionali, provvedimento non solo in palese ed evidente contrasto con le norme comunitarie ma anche vergognosamente affiliato con un passato legislativo (le «leggi razziali») che sarebbe stato molto più dignitoso seppellire per sempre. Complessivamente dunque un lodevole tentativo di contestualizzare l'avvocatura nel sistema civile ed economico del Paese, affermandone con forza l'alto valore di servizio indispensabile alla amministrazione della legalità. Quanto al resto ancora da migliorare e a cui non si dovesse arrivare con la discussione parlamentare, la speranza è che il Cnf, usando con sagacia e abilità il potere regolamentare di cui viene autorevolmente munito dalle nuove norme, possa compiere con successo anche l'ultimo miglio necessario e indispensabile a salvaguardare la dignità, ma anche a rilanciare la competitività, dell'avvocatura italiana.

## ITALIA OGGI

### Se il processo è breve non piace

Avvocatura unita contro il ddl. A rischio la riforma forense

Il processo breve mina la riforma della giustizia. Questa la paura dell'Avvocatura, che si è schierata compatta contro il disegno di legge (n. 1880), in discussione in commissione Giustizia del Senato, e che approderà all'Aula il prossimo 12 gennaio. D'altra parte il rischio è avvalorato anche dal fatto che un testo snello come quello sul processo breve (tre articoli in tutto) può essere vagliato a strettissimo giro. Mentre per riforme più complesse, all'interno delle quali si colloca anche quella forense, ancora bloccata in prima lettura al Senato, il governo dovrebbe fare i conti con una serie di nodi al pettine difficili da sciogliere: dall'Antitrust alla protesta delle imprese, dalle critiche dell'Anm ai rilievi del Csm. Per questo, le sigle dell'avvocatura sono sul piede di guerra. A partire dalle Camere penali, che hanno dichiarato lo stato di agitazione già da dieci giorni. «È particolarmente grave», affermano i penalisti, «che la proposta di legge sul processo breve sia conseguente e si accompagni all'abbandono della riforma organica della giustizia, l'unica che, partendo dalle modifiche costituzionali, è capace di superare le attuali anomalie dei rapporti fra politica e magistratura senza deteriorare ulteriormente il processo penale in danno dei cittadini». **Ma anche secondo l'Oua la legge sul processo breve «andava concepita insieme a un progetto di riorganizzazione della giustizia. Perché allo stato attuale, mancando le risorse, non è nemmeno ipotizzabile».** E ancora, per il Consiglio nazionale forense «questo intervento deve essere integrato da misure organizzative adeguate». Ma vediamo le posizioni nel dettaglio.

**L'avvocatura.** Contro il processo breve l'Unione delle camere penali ha proclamato lo stato di agitazione. E il centro Marongiu ha elaborato l'altro ieri un documento sui profili tecnici del ddl. «L'intervento sulla durata dei tempi processuali a sistema invariato, senza, in particolare, una robusta depenalizzazione, una riorganizzazione razionale delle risorse e, non ultimo, un controllo dei modi di esercizio dell'azione penale», recita il documento, «si risolverebbe anche sul piano della funzionalità interna del processo in ulteriore fattore di distorsioni e arbitrii». «L'azione penale», si legge ancora, «acquisterebbe probabilmente margini ancora più marcati di discrezionalità occulta: il pubblico ministero, davanti alla matematica impossibilità di concludere in due anni tutti i giudizi di primo grado, sceglierebbe sulla base di criteri non democraticamente controllabili, in proporzioni molto maggiori di quanto non accada ora, quali azioni coltivare e quali lasciare in secondo piano, consegnandole a una quasi certa prescrizione sostanziale». Secondo il Consiglio nazionale forense, invece, «occorre razionalizzare la lista dei reati, le esclusioni alla sua applicazione che presentano profili di illegittimità, e modificare la scansione temporale delle fasi processuali». Per il Cnf, in sostanza, occorre «spostare il dies a quo da cui parte il calcolo della tempistica al momento del decreto che dispone il giudizio piuttosto che lasciarlo al momento della richiesta del pm di rinvio a giudizio. Questo per evitare che il gip possa abdicare alla funzione di filtro». **Critica anche la posizione dell'Organismo unitario dell'avvocatura. «Allo stato attuale il processo breve non è ipotizzabile», ha detto il presidente Maurizio de Tilla, «bisogna intervenire con ulteriori stanziamenti e la norma sui giudizi pendenti va eliminata. Così si risolverebbe al problematica relativa ai processi che andrebbero in fumo, che non ci può vedere d'accordo»**

**La magistratura.** Unitaria anche la protesta della magistratura. Il Csm ha stimato infatti che i processi che rischierebbero di essere cancellati con il nuovo sistema sarebbero tra il 10% e il 40%, contro l'1% ipotizzato dal ministro della giustizia, Angelino Alfano (si veda ItaliaOggi del 1° dicembre). Il Consiglio superiore della magistratura ha anche inviato un parere negativo al governo, che Alfano, ha dichiarato, girerà al Parlamento «per le opportune valutazioni». Mentre l'Associazione nazionale magistrati ha ribadito le «fortissime preoccupazioni per i prevedibili effetti del ddl, che rischia di produrre conseguenze devastanti sull'intero sistema della giustizia italiana». *Gabriele Ventura*

## IL CORRIERE DELLA SERA

I progetti Disegno di legge unico Costa-Vietti. Al Senato tra oggi e domani il si in commissione al processo breve: dal 12 gennaio in Aula

### Giustizia, asse Pdi=Udc sul legittimo impedimento

ROMA — Sul fronte giustizia, dopo lo stallo, ora tutto sembra muoversi grazie anche ai toni moderati dell'opposizione e dell'Anm. Si parte dalla Camera dove, oggi, la commissione Giustizia adotterà un testo base sul legittimo impedimento, che è una sintesi bipartisan del ddl Costa-Brigandì (l'di-Lega) e del ddl Vietti (Udc), per poi andare in aula a gennaio. Al Senato, la conferenza dei capi-gruppo ha deciso — «all'unanimità», fa notare il presidente Renato Schifani — che il ddl Gasparri (Pdl) sul processo breve andrà in aula il 12 gennaio. Infine, il consiglio dei ministri: mentre rinvia ancora una volta il piano carceri fermo da mesi, il governo vara un decreto legge per tamponare i buchi in organico nelle Procure denunciati dall'Anm: il dl Alfano prevede che il trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi disagiate non sia più un istituto eccezionale ma rientri nella normale attività del Csm se non vi sono disponibilità per i bandi. La fase più avanzata riguarda il Senato dove stanotte, o domani, il Pdl intende approvare il processo breve con le modifiche proposte dal presidente Berselli. Ma il ddl Gasparri è destinato ad essere profondamente modificato in aula o instradato su un binario morto qualora arrivi prima a destinazione il legittimo impedimento bipartisan che avrebbe il pregio di bloccare i processi contro il premier senza mettere in ginocchio il sistema. Il testo Costa-Vietti — contestato da Idv e Pd «perché è una legge incostituzionale» — riguarda il premier e i ministri (esclusi, dunque, sottosegretari e parlamentari) per i quali viene tipicizzato l'impedimento per l'attività di governo (e non per quella politica) qualora vengano coinvolti in un processo durante il mandato. E una legge ponte in attesa che entro 18 mesi venga varato lo scudo costituzionale (forse calendarizzato a gennaio come ha chiesto il Pdl) — che presume un legittimo impedimento continuativo del quale il giudice deve tener conto rinviando anche per 6 mesi l'udienza. I termini di prescrizione sono congelati per tutto il periodo del rinvio: «Non è mai stata nostra intenzione favorire equivoche interpretazioni della norma», chiarisce Enrico Costa (Pdl) che in aula ha partecipato a un incontro a tre (con lui c'erano Niccolò Ghedini e Michele Vietti) per mettere a punto il testo bipartisan. E Roberto Reo (Udc) ha fatto capire che il partito di Casini non si tirerà indietro. In una giornata in cui anche il Pd si attesta su una linea di opposizione parlamentare ipercorretta, ci pensa poi il Quirinale a spegnere gli ultimi fuochi accesi da tre «togati» del Csm (Petralia, Riviezzo, Presa) che avevano scritto al capo dello Stato per chiedere una censura del «laico» del Pdl Gianfranco Anedda. Alle accuse di Anedda rivolte ai procuratori Spataro e Ingroia — «Non sono estranei al clima d'odio... » — aveva già risposto con serena fermezza il vicepresidente, Nicola Mancino. E Giorgio Napolitano ha chiuso la polemica: «Nulla da aggiungere». *Dino Martirano*

## ASCA

### **Processo breve: Berselli, ostruzionismo inutile. Il 12/1 Ddl sarà in Aula**

(ASCA) - Roma, 16 dic - Il ddl sul processo breve resta bloccato in commissione Giustizia del Senato dall'atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, ma il presidente Filippo Berselli ribadisce i tempi del provvedimento che approderà in Aula "a prescindere, cioè con o senza relatore" il 12 gennaio prossimo, così come stabilito questa mattina dalla conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama.

Intanto alle 14 e' stata convocata una riunione dell'ufficio di presidenza della commissione per prendere atto dell'impossibilità di concludere l'esame del ddl entro oggi (per questa sera era prevista una riunione ad oltranza della commissione, che però e' stata cancellata per impegni dell'opposizione) e approvare il nuovo calendario che prevede il prosieguo dell'esame e del voto degli emendamenti per domani dalle 14 alle 16,30 e dalle 18 in avanti con una nuova riunione ad oltranza.

"Continueremo a lavorare di sera, la notte e la mattina successiva - ha sottolineato Berselli - con un punto fermo immodificabile: il 12 gennaio il ddl sarà in Aula 'a prescindere'. Se sarà completato l'esame avremo un testo modificato, se non si concluderà l'esame ed il voto degli emendamenti si presenterà in Aula il testo originario del provvedimento. Quindi l'atteggiamento ostruzionistico dell'opposizione, che non ci permette di proseguire nel voto degli emendamenti, e' del tutto inutile ed incomprensibile".

## AGI

### **Berlusconi, solidarietà Avvocatura, serve clima civile confronto**

**(AGI) - Roma, 16 dic. - L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, con il suo presidente, Maurizio de Tilla, condanna la "vile aggressione" al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e gli esprime "sentita, profonda e sincera solidarietà".**

**Gli Avvocati italiani, si legge nella nota dell'Oua, "con maggiore responsabilita', continueranno a svolgere il loro insostituibile ruolo a difesa e a tutela dei diritti e delle liberta' dei cittadini, in ossequio al precetto costituzionale, si' da assicurare al Capo del Governo del nostro Paese il massimo del rispetto istituzionale, cosi' respingendo qualsiasi forma di violenza anche morale e garantire quel clima di civile confronto tra tutte le forze politiche per realizzare le grandi riforme di cui necessita il Paese, prima fra tutte quella della Giustizia". Alla luce di cio', gli avvocati si dicono "pronti a dare il loro massimo contributo. Con l'augurio che il presidente Berlusconi possa quanto prima tornare a svolgere il suo prestigioso ruolo di Capo dell'Esecutivo del nostro Paese in un momento di grande difficolta'". (AGI) Red/Oil**



## ITALIA OGGI

AVVOCATI/ Il documento disponibile on-line sul sito internet del Cnf

### **Formazione, le linee guida**

Ecco i criteri per l'accREDITAMENTO dei corsi

Una guida per l'accREDITAMENTO dei corsi di formazione permanente di competenza del Consiglio nazionale forense. L'ha predisposta l'Unità operativa della Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi, secondo le indicazioni del regolamento sulla formazione professionale continua, ed è ora disponibile on-line sul sito del Cnf. La guida chiarisce tutti i dubbi sulle iniziative formative oggetto di accREDITAMENTO, sulla misura del credito e i criteri di attribuzione, sulla competenza del Consiglio nazionale forense e sulle modalità di inoltro delle istanze. «Ogni ora di effettiva partecipazione a un'iniziativa formativa accREDITATA o riconosciuta», si legge nel documento, «attribuisce al partecipante n° 1 credito formativo. Ogni evento o attività formativa può attribuire crediti formativi nei limiti previsti dagli artt. 3, comma 3, e 4, comma 2 del regolamento. In ogni caso, poiché la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo formativo compete, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, ai Consigli locali dell'ordine degli avvocati, in ragione del Foro di appartenenza di ogni avvocato partecipante all'iniziativa, l'attribuzione materiale dei crediti formativi spetta al Consiglio dell'ordine di appartenenza del singolo professionista». L'accREDITAMENTO è concesso invece dal Consiglio nazionale forense quando si tratta di eventi seriali, destinati, cioè, a essere replicati più volte nello stesso modo in più circondari, o distretti, o da svolgersi all'estero. Riguardo invece alle modalità di inoltro, la guida specifica che, per valutare l'istanza di accREDITAMENTO è necessario allegare: una presentazione dell'ente formatore e delle attività che svolge, il programma formativo che comprenda: le date e sedi di svolgimento effettive dell'iniziativa, l'esatta articolazione del programma per ogni iniziativa formativa proposta, indicando, inoltre, l'esatta ripartizione dei relatori e lo specifico argomento trattato da questi, o eventuali costi di partecipazione richiesti.

*Gabriele Ventura*

## ITALIA OGGI

I numeri e le nuove piattaforme dell'ordine di Milano

### **Servizi informatici, fino a 15 mln di risparmio**

Gli avvocati iscritti al punto d'accesso del Pct a quota sette mila

Fino a 15 milioni di euro risparmiati con i decreti telematici. È la stima fatta dall'Ordine degli avvocati di Milano, guidato da Paolo Giuggioli, in occasione della presentazione dei nuovi servizi informatici rivolti ai legali, per ridurre i tempi e il dispendio economico del sistema giustizia. Il costo del denaro per decreti telematici sarebbe infatti pari a 3,1 milioni di euro, a fronte dei 17,4 milioni necessari per i cartacei. Di più. Il numero di avvocati iscritti al punto di accesso del processo civile on-line, in tre anni, ha già raggiunto quota sette mila. Per quanto riguarda i nuovi servizi, l'ordine ha messo a disposizione «Accedo gdp», per consultare in via telematica le informazioni sulle cause pendenti avanti al giudice di pace di Milano, «Ugol 2.0», per visualizzare lo stato delle notifiche, e la «nuova consolle avvocato», che permette di consultare direttamente dal software i registri di cancelleria dei tribunali presso i quali l'avvocato ha la possibilità di visionare i fascicoli.

#### Accedo gdp

Si tratta di un servizio messo a disposizione dall'Ordine agli avvocati milanesi che permette la consultazione telematica delle informazioni relative alle proprie cause pendenti avanti al giudice di pace di Milano. L'accesso è gratuito e richiede l'utilizzo della firma digitale. L'ordine, in questo modo, vuole perseguire l'obiettivo di deflazionare anche l'ufficio del giudice di pace da accessi che abbiano mere finalità informative consentendo, la consultazione da remoto. Inoltre, tutte le sentenze e i decreti ingiuntivi emessi dal giudice di pace sono rese disponibili all'utente per le quali ha prestato attività in rappresentanza di una delle parti, previo avviso tramite mail all'avvocato di avvenuta pubblicazione di una sentenza o di un decreto, disponibili anche per la stampa.

#### Ugol 2.0

Questo sistema consente invece di visualizzare attraverso un motore di ricerca lo stato di lavorazione degli atti presentati all'Unep per la notifica, e riguarda tutti gli atti presentati presso l'ufficio notifiche, non solo pertanto quelli per i quali è stata effettuata la prenotazione mediante il software Ugol. Le ricerche effettuate dall'utente vengono memorizzate per 30 giorni e, per ciascuna di esse, il sistema rilascia e aggiorna le seguenti informazioni relative allo stato di lavorazione della notifica da parte dell'Unep.

#### Nuova consolle avvocato

La «Consolle avvocato», che verrà presentata a breve, è un'evoluzione di quella già a disposizione degli iscritti al punto di accesso. Consente, tramite il sistema Live, di consultare direttamente dal software i registri di cancelleria dei tribunali presso i quali l'avvocato ha la possibilità di visionare i fascicoli.

## DIRITTO E GIUSTIZIA

### **Avvocati, chi è iscritto ad una Cassa previdenziale estera è esonerato dal comunicare i redditi**

L'avvocato di uno Stato dell'Unione europea, iscritto all'albo del Paese di provenienza e alla relativa Cassa previdenziale estera è esonerato dall'obbligo di fornire alla Cassa forense italiana l'ammontare del reddito professionale percepito nel nostro Paese ed il connesso volume complessivo d'affari.

È quanto emerge dalla sentenza 24784/09 (qui leggibile come documento correlato) con cui la Cassazione ha accolto il ricorso di un legale tedesco, iscritto all'Albo e alla Cassa in Germania, che si era rifiutato di comunicare all'Ente di previdenza forense italiano il reddito professionale percepito nel nostro Paese. La Cassa italiana, infatti, attraverso una cartella esattoriale aveva contestato all'avvocato teutonico di non aver adempiuto l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'articolo 17 della legge 576/80. Ed i giudici, sia di primo che di secondo grado, avevano dato ragione all'Ente. Ma la sezione lavoro del Palazzaccio ha ribaltato il verdetto di merito perché allineato ad un'interpretazione idonea a determinare una discriminazione sulla base della nazionalità ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento, in violazione dei principi europei. La *ratio* dell'obbligo in esame - hanno spiegato i giudici di legittimità - si ravvisa nell'utilità per la Cassa forense di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'Albo degli avvocati, destinatari o potenziali destinatari delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa stessa ed, in ogni caso, soggetti all'obbligo del contributo soggettivo. La previsione di analogo obbligo, però, risulterebbe irragionevole se riferibile (come nel caso) a soggetti che, in quanto non iscritti alla Cassa, perché esonerati dal relativo obbligo, non potrebbero essere destinatari delle relative prestazioni, né soggetti ai previsti obblighi contributivi. (*b.m.*)

## DIRITTO E GIUSTIZIA

*Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 27 ottobre - 25 novembre 2009, n. 24784*  
*Presidente Sciarelli - Relatore Meliadò*  
*Ricorrente Buse*

### *Svolgimento del processo*

Con sentenza in data 12.4/17.5.2005 la Corte di appello di Milano, pronunciando sull'impugnazione proposta da Michael Buse avverso la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 6.3.2003, dichiarava inammissibile la domanda proposta dal ricorrente per far accertare l'inesistenza dell'obbligo al versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 11 della legge n. 576 del 1980 e confermava, nel resto, la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso con il quale lo stesso aveva richiesto l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo di trasmissione delle comunicazioni prescritte dall'art. 17 della legge n. 576 del 1980, con conseguente annullamento della cartella esattoriale notificata per conto della Cassa Nazionale Forense in riscossione della sanzione da quest'ultima irrogata. Osservava in sintesi la corte territoriale che la domanda relativa al versamento del contributo integrativo ex art. 11 della l. n. 576/1980 (che il ricorrente assumeva non dovuto, in quanto iscritto nell'albo degli avvocati tedeschi ed avendo optato per la relativa cassa professionale) era da ritenersi inammissibile, in quanto aggiuntiva (e, pertanto, nuova) rispetto a quella originariamente formulata nel ricorso introduttivo del processo, nel quale si lamentava per gli stessi motivi solo la insussistenza dell'obbligo di comunicazione ex art. 17 della legge n. 576/1980 e si richiedeva l'annullamento della cartella opposta; che queste ultime domande risultavano, invece, precluse da precedente pronuncia, passata in giudicato, sulla stessa questione controversa.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Michael Buse con sei motivi, illustrati con memoria, e chiedendo, altresì, la rimessione degli atti alla Corte di giustizia della Unione Europea ai sensi dell'art. 177 Trattato CEE.

Resiste con controricorso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

### *Motivi della decisione*

1. Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione dell'art. 360 n. 4 cpc assumendo che il dispositivo della sentenza impugnata conteneva una statuizione di rigetto delle domande proposte ai fini dell'annullamento della cartella opposta con il conseguente accertamento negativo dell'obbligo di comunicazione ex art. 17 l. n. 576/1980 cit., senza che nella relativa motivazione risultasse alcuna trattazione sul merito delle questioni dedotte, con conseguente nullità della pronuncia per insanabile contrasto fra la parte motiva e quella dispositiva.

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta violazione dell'art. 360 n. 3 cpc osservando che, con riferimento alle stesse domande, il dispositivo della sentenza impugnata conteneva una statuizione di rigetto delle richieste avanzate in primo grado, mentre nella relativa motivazione la corte territoriale, senza esaminare il merito, ne argomentava l'inammissibilità per la preclusione derivante da precedente giudicato.

Con il terzo motivo, il ricorrente prospetta, con riferimento ai motivi innanzi illustrati ed ai sensi dell'art. 360 n. 5 cpc, vizio di motivazione riguardo all'asserito passaggio in giudicato di precedente decisione, in assenza di contenuto precettivo del relativo dispositivo.

Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per errata applicazione dell'art. 2909 cc, in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, per avere la corte territoriale ritenuto coperto dal giudicato l'oggetto del giudizio,

sebbene la sentenza della Corte di appello di Milano n. 760 del 20.12.2002 non contenesse alcun accertamento concreto sul merito della questioni controverse, anche alla luce dei principi di diritto comunitario richiamati.

Con ulteriore motivo (5° motivo) il ricorrente lamenta violazione dell'art. 345 cpc, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 cpc, osservando che la corte milanese aveva erroneamente trascurato di considerare che la necessità di tale nuova domanda era sorta dalla stessa sentenza di primo grado, nella quale il giudice, sebbene non richiesto, aveva esteso la propria cognizione all'obbligo di contribuzione ex art. 11 l. n. 576 cit., e che, comunque, sussisteva un rapporto di strumentalità fra la comunicazione prevista dall'art. 17 della legge in questione e il dovere di contribuzione.

Con l'ultimo motivo, infine, si censura l'impugnata sentenza per omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione degli atti alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177 Trattato CE, che si reitera con riferimento alla violazione delle disposizioni del diritto comunitario in materia di libertà di stabilimento, divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità, applicazione contestuale di più regimi previdenziali e contributivi.

2. Il primo ed il secondo motivo, che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Risulta dalla sentenza impugnata che la corte territoriale ha rigettato l'appello relativo alle domande formulate ai fini dell'accertamento (negativo) dell'obbligo dichiarativo ex art. 17 l. n. 576/1980 e dell'annullamento della connessa cartella esattoriale del 29.4.2002 di euro 269,10, mentre ha dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la domanda formulata ai fini della dichiarazione di insussistenza dell'obbligo contributivo ai sensi dell'art. 11 della stessa legge.

Appare, dunque, evidente che la decisione censurata, lungi dal rigettare le prime due domande, ha rigettato, piuttosto, il relativo appello, confermando la sentenza di prime cure, seppur per motivi non inerenti al merito delle pretese, quanto all'esistenza di un giudicato esterno, rilevato (e rilevabile) dal giudice di merito d'ufficio (cfr. SU n. 226/2001; SU n. 13916/2006).

Nessun contrasto, pertanto, è dato apprezzare fra la motivazione e il dispositivo della decisione, data la coerenza esistente tra i due atti e le ragioni della decisione, le quali risultano preclusive dell'accoglimento dell'impugnazione, anche se per motivi diversi da una (pur implicita) trattazione del merito.

3. Infondato è anche il terzo motivo.

Deduce il ricorrente, con riferimento all'efficacia del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di appello di Milano n. 760 del 20.12.2002, relativa ad altre cartelle esattoriale emesse per gli stessi titoli, che il principio secondo cui la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo del dispositivo, ma anche della motivazione trova applicazione solo per le decisioni di accertamento o di condanna, e non anche per le pronunce di rigetto della domanda.

Non si può, tuttavia, non rilevare che l'insegnamento giurisprudenziale richiamato (v. ad es. Cass. n. 242/2003; Cass. n. 2271/2003) non risulta, in realtà, correttamente applicabile al caso in esame, per essere riferibile, nella decisione in questione, la statuizione di rigetto alla richiesta di annullamento della cartella esattoriale, irrogativa della penalità conseguente all'accertamento della violazione, ma non anche al merito della controversia, avendo il ricorrente in quella sede introdotto un'opposizione estesa al merito della pretesa contributiva (v. art. 24 D. leg. n. 46/1999) e la corte territoriale confermato la statuizione di primo grado, che accertava la sussistenza degli obblighi dichiarativi e di contribuzione previsti dalla legge n. 576/1980. Per cui sotto questo aspetto almeno nessun ostacolo sarebbe rilevabile rispetto all'operatività del principio del giudicato, per effetto dell'influenza preclusiva della pronuncia indicata.

4. Meritevole di accoglimento, nei termini che saranno precisati, è, invece, il quarto motivo.

Ha ritenuto la corte milanese, a giustificazione del riconosciuto vincolo del giudicato, che, pur trattandosi (nel presente e nel precedente giudizio) di impugnazione di singole cartelle esattoriali riguardanti penalità irrogate a seguito della reiterata violazione di uno stesso (periodico) obbligo, il ricorrente aveva sempre richiesto un accertamento pieno, e non meramente incidentale, della pretesa, sicché risultava applicabile il principio per cui nei rapporti di durata dai quali derivano obbligazioni periodiche, il giudicato che verte sull'accertamento della situazione presupposto, ovvero sulla soluzione di questioni di fatto e di diritto comuni ad entrambi i giudizi non è soggetto a limiti cronologici, per cui estende i suoi effetti anche ai periodi successivi, salvo il mutamento della situazione di fatto.

Ha ommesso, tuttavia, di accertare se l'interpretazione dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980, offerta dal giudice di primo grado, potesse determinare violazione dei principi posti dal diritto comunitario in materia di divieto di discriminazioni basate sulla nazionalità, libertà di stabilimento e applicazione di più regimi previdenziali e contributivi, per come anche nel presente giudizio prospettato dal professionista ricorrente, e quale influenza tale valutazione potesse, quindi, assumere rispetto ai caratteri, ai limiti e alla portata del giudicato formatosi sul precedente accertamento, alla luce della giurisprudenza del giudice nazionale e di quello comunitario.

5. Sotto il primo aspetto, ritiene la Corte che si deve ribadire, in conformità ad analogo precedente (v. Cass. n. 233/2006), che l'art. 17 della legge n. 576 del 1980 (che prevede che “tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori, nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno... Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla Cassa, per questo sol fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione deve essere inviata...”) deve essere interpretato nel senso che il presupposto dell'obbligo di comunicazione sia costituito non solo dalla iscrizione all'albo degli avvocati, ma anche dal concorrente requisito dell'iscrizione alla Cassa di previdenza, per essere tale requisito riferibile non solo ai praticanti procuratori, ma anche agli iscritti all'albo degli avvocati.

Ed, in realtà, se la *ratio* dell'obbligo in questione, connesso all'iscrizione alla Cassa, può ravvisarsi nell'utilità per quest'ultima di conoscere i flussi di reddito professionale degli iscritti all'albo degli avvocati, destinatari o potenziali destinatari delle prestazioni previdenziali erogate dalla Cassa stessa ed, in ogni caso, soggetti all'obbligo del contributo soggettivo, la previsione di analogo obbligo risulterebbe irragionevole, e tale da ingenerare dubbi di costituzionalità, ove riferibile (come nel caso) a soggetti che, in quanto non iscritti alla Cassa, perché esonerati dal relativo obbligo, non potrebbero essere destinatari delle relative prestazioni, né soggetti ai previsti obblighi contributivi.

Di tale interpretazione (per come ha già osservato questa Suprema Corte con la sent. n. 233 cit.) danno conferma, peraltro, le stesse “istruzioni” impartite dalla Cassa per la compilazione dei modelli di dichiarazione, nelle quali si individua, quale ipotesi di fattispecie eccettuata dalla comunicazione, quella degli avvocati iscritti in altri albi professionali e nelle relative casse di previdenza, in coerenza - giova soggiungere - con quanto prescritto dal D.M. 22.5.1997 (“Regolamento per l'applicazione degli articoli 17 e 18 della legge 20 settembre 1980 n. 576, come modificati dagli articoli 9 e 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 141”), a mente del quale “Gli avvocati ed i procuratori iscritti anche in altri albi professionali e alle relative casse previdenziali, che abbiano esercitato l'opzione a favore di una di tali casse, se prevista, non hanno l'obbligo di inviare le prescritte comunicazioni. Essi devono provare l'avvenuto esercizio dell'opzione per escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi”. Ne discende, in perfetta aderenza alla *ratio* oltre che alla lettera della disciplina in esame, che anche l'avvocato di un paese dell'Unione europea iscritto all'albo del paese di provenienza, nonché alla relativa cassa previdenziale estera deve ritenersi destinatario della situazione di esonero dall'obbligo dichiarativo, voluta dalla stessa Cassa, ed, al tempo stesso, che l'opposta interpretazione, in quanto ritoverrebbe la sua esclusiva giustificazione nella nazionalità estera del professionista, ancorché cittadino europeo, o, in altri termini, nel rilievo che verrebbe ad assumere solo l'iscrizione in albi nazionali, sarebbe idonea a determinare una discriminazione sulla base della nazionalità, ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento, in violazione dei principi del Trattato (artt. 12, 43).

Dovendosi rammentare come, sulla base dell'ampia nozione di restrizione al diritto di stabilimento vietata dall'art. 43 (nella sua portata specificativa del più generale divieto di trattamenti discriminatori), accreditata dalla Corte di giustizia, si configurano quali restrizioni fondate sulla nazionalità tutte quelle disposizioni previste negli ordinamenti nazionali “suscettibili di porre i cittadini di altri Stati membri in una situazione di fatto e di diritto sfavorevole” rispetto a quella di cui godono coloro che hanno la cittadinanza dello Stato ospitante (Corte Giust. CE 255/97), con la conseguenza che lo Stato di stabilimento deve astenersi dall'adottare o applicare misure che prevedono un regime differenziato sulla base della nazionalità, si

traducano in discriminazioni dirette o palesi, ovvero simulate o indirette, allorché l'applicazione di criteri neutri sul piano della nazionalità determini, comunque, un obiettivo svantaggio per i cittadini di altri Stati membri (cfr. Corte Giust. CE 22/80). Principi - giova soggiungere - che risultano provvisti di effetto diretto, e cioè risultano direttamente attributivi di diritti suscettibili di tutela innanzi ai giudici nazionali, i quali sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione di portata generale, posta da autorità statali o da organizzazioni professionali riconosciute dallo Stato, idonea a contrastarne la piena ed effettiva realizzazione (cfr. Corte Giust. CE 21.6.1974, 2/74; 28.1.1986, 270/83; 15.2.1977, C-53/95).

6. Rilevato, pertanto, che l'accertamento dell'obbligo dichiarativo, affermato nella sentenza passata in giudicato, così come in quella di prime cure, si palesa incompatibile con fondamentali principi del diritto comunitario, doveva valutarsi - e tale valutazione è stata omessa nella sentenza impugnata - se le regole in tema di efficacia del giudicato richiamate impedissero la valutazione degli stessi principi nella presente controversia e con riferimento ad altro accertamento ancora non divenuto definitivo, alla luce dei criteri interpretativi progressivamente enucleati dai giudici europei per realizzare un adeguato coordinamento tra il principio del giudicato, posto a garanzia della stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, e le regole del diritto comunitario, tutelate dal principio di effettività, evitando un reciproco conflitto (cfr. Corte di Giust. 13.1.2004, C-453/00; Corte di Giust. 7.1.2004, C-201/2002; Corte di Giust. 28.6.2001, C-1 18/00).

In particolare, viene qui in rilievo il principio, affermato più volte nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "*petitum*" del primo.

Principio che si ritiene non trova deroga anche in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscono il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, sicché l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione su quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale, pertanto, esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l'unico limite di una sopravvenienza di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. ad es. Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 9685/2003; Cass. n. 19426/2003; Cass. n. 15931/2004 e da ultimo SU n. 13916/2006).

Resta, nondimeno, da verificare se tale interpretazione, ove venga prospettata la violazione di principi fondamentali del diritto comunitario, possa interferire con la realizzazione delle finalità di quest'ultimo e quale ne siano le conseguenze.

Su questa problematica (e proprio con riferimento alla regola dell'ultrattività del giudicato in materia tributaria, affermata da SU n. 13916/2006) ha affermato di recente la Corte di Giustizia CE (sentenza 3.9.2009, C-2/08) che l'abbandono del principio della frammentazione dei giudicati in favore dell'interpretazione per cui "la soluzione derivante da una sentenza pronunciata su una controversia, quando gli accertamenti che si riferiscono riguardano questioni analoghe, può essere utilmente invocata in un'altra controversia, benché detta sentenza sia relativa ad un periodo di imposta diverso da quello che costituisce l'oggetto del procedimento in cui è stata invocata", fa sì che "detta interpretazione non solo impedisce di rimettere in questione la decisione giurisdizionale che abbia acquistato efficacia di giudicato, anche se tale decisione comporti una violazione del diritto comunitario, ma impedisce del pari di rimettere in questione, in occasione di un controllo giurisdizionale relativo ad un'altra decisione dell'autorità fiscale competente concernente il medesimo contribuente o soggetto passivo, ma un esercizio fiscale diverso, qualsiasi accertamento vertente su un punto fondamentale comune contenuto in una decisione giurisdizionale che abbia acquistato efficacia di giudicato".

Una siffatta interpretazione del principio del giudicato, ad avviso della Corte, determinerebbe, in definitiva, la conseguenza che, laddove la decisione giurisdizionale divenuta irrevocabile sia fondata su un'interpretazione contrastante con il diritto comunitario, "la non corretta applicazione di tali regole si

riprodurrebbe con riferimento a ciascun nuovo esercizio fiscale, senza che sia possibile correggere tale erronea interpretazione”.

Sicché, in definitiva, deve ritenersi, ad avviso della Corte di giustizia, che, seppur, in assenza di una normativa comunitaria in materia, le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di cui gli stessi godono, nondimeno le stesse “non possono essere strutturate in modo da rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)”.

7. Ne deriva, sulla base di tali criteri interpretativi, che, nel caso in esame, in presenza del carattere periodico dell'obbligo dichiarativo e dell'imposizione di una nuova penalità in conseguenza della ritenuta violazione dell'obbligo stesso, la decisione definitiva in precedenza intervenuta con riferimento ad altro periodo di imposizione, non poteva esimere il giudice di merito dal valutare e decidere la situazione controversa alla luce della corretta interpretazione delle regole comunitarie prospettate dalla parte ricorrente, e di verificare, in particolare, se il positivo accertamento del credito fatto valere dalla Cassa determinasse, alla stregua dell'interpretazione dell'art. 17 della legge n. 576 del 1980, offerta dal giudice di primo grado, un'erronea interpretazione delle prime.

In relazione a tali ragioni, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (per essere incontrovertibile che il ricorrente, iscritto alla Cassa di previdenza tedesca, non era iscritto a quella italiana, né era in tal senso obbligato), decisa nel merito, in conformità all'interpretazione delle norme in materia rilevanti già valutata come legittima e conforme ai principi del diritto comunitario (v. punto 5).

Deve, quindi, dichiararsi che il ricorrente è esentato dall'obbligo della comunicazione di cui all'art. 17 della legge n. 576 del 1980 e per l'effetto annullarsi la cartella di pagamento del 29.4.2002 di euro 269,10, opposta col ricorso introduttivo.

8. Il quinto motivo è infondato.

Ha, infatti, correttamente ritenuto la sentenza impugnata che la terza domanda formulata con l'atto di appello (relativa all'insussistenza dell'obbligo di versamento del contributo integrativo previsto dall'art. 11 della legge n. 576 del 1980) non era stata formulata, né trattata nel giudizio di primo grado, per cui doveva apprezzarsi come nuova, e, quindi, inammissibile.

Rileva il ricorrente che la rubrica della sentenza di primo grado (del seguente tenore: “accertamento insussistenza obbligo invio comunicazioni ex art. 17 legge n. 576/80 e versamento contributo integrativo”) indicava quale oggetto della decisione anche il versamento del contributo integrativo, ma non si può non osservare che l'oggetto della decisione va individuato sulla base delle domande prospettate e delle questioni decise: fra le quali non risulta affatto dimostrato (ed anzi il tenore stesso delle censure lo esclude) che fosse ricompreso l'accertamento dell'obbligo contributivo.

9. L'accoglimento del quarto motivo del ricorso assorbe gli ulteriori motivi relativi alla omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

10. Quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensarle con riferimento all'intero giudizio, tenuto conto della peculiarità e novità delle questioni trattate.

*P.Q.M.*

La Corte rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quinto motivo, accoglie il quarto, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che il ricorrente non è tenuto alla comunicazione di cui all'art. 17 della legge n. 576 del 1980 ed annulla la cartella del 29.4.2002 di euro 269,10, impugnata col ricorso introduttivo; compensa le spese dell'intero giudizio.



## IL SOLE 24 ORE

Professioni. Il decreto che recepisce la direttiva servizi

### **Nel codice deontologico le regole sulle società multidisciplinari**

«Le professioni devono stare serene, la direttiva servizi regola i rapporti tra i frontalieri e non tocca nè modifica le regole di accesso per gli ordini». Nino Lo Presti, rappresentante nazionale per le professioni del Pdl, stempera così le preoccupazioni dei professionisti sulla direttiva europea (la 23/2006/CEE) che deve essere recepita dall'Italia entro fine anno. «Ho lavorato negli ultimi due mesi con i tecnici del ministero - racconta Lo Presti - e tutto quello che è stato fatto ha sempre avuto come obiettivo finale la tutela degli ordini». Il decreto "servizi" non compromette l'autonomia delle professioni nè le regole di iscrizione. E' vero, come già anticipato sul Sole 24 Ore del 15 ottobre scorso, che è stata semplificato l'iter per l'iscrizione all'albo, ma non è vero che ciò è stato fatto a scapito del controllo «affidato - spiega Lo Presti - ai singoli ordinamenti professionali». L'iscrizione all'albo sarà quindi più semplice e con tempi certi: l'interessato dovrà produrre la documentazione richiesta (non è sufficiente l'autocertificazione) all'ordine professionale; dopo 60 giorni scatta il silenzio-assenso e si sarà automaticamente iscritti. Non c'è ancora il testo definitivo del decreto legislativo che attua la direttiva servizi - atteso per oggi ma rinviato a seguito dell'aggressione subita dal presidente del consiglio Silvio Berlusconi - ma è possibile fare alcune anticipazioni. «Ci sono interventi sulla pubblicità e sulle società multidisciplinari - spiega Lo Presti - è sarà affidato al codice deontologico il compito di stabilire relative regole», come ad esempio, la definizione delle cause di incompatibilità nel caso delle società tra professionisti. «La possibilità di promuovere la propria attività è stata regolamentata - dice Lo Presti - ma non si tratta di una liberalizzazione tout court, come previsto dalla lenzuolata di Bersani. Non bisogna dimenticare - ricorda - l'effetto distorsivo che può provocare un intervento di liberalizzazione senza regole, come ad esempio è accaduto nel caso dell'eliminazione delle tariffe minime, sulle quali la direttiva servizi non può intervenire. La conseguenza è stata che grandi clienti hanno imposto ad avvocati ed ingegneri e tariffe ridicole, che sono state accettate per non perdere un lavoro importante ma che, di fatto, hanno peggiorato le condizioni di vita di alcuni professionisti. E' stata una cosa mortificante - commenta Lo Presti - ora parzialmente risolta con la riforma dell'ordinamento forense che le ha reintrodotte». *Federica Micardi*

## ITALIA OGGI

Arriva all'esame del governo il dlgs di recepimento

### **La direttiva Ue sui servizi bussa all'Italia**

Sarà più facile per imprenditori e professionisti operare all'interno dell'Unione europea

Rendere effettiva la libera prestazione dei servizi a livello europeo, garantire concorrenza e al tempo stesso qualità dei servizi, vietare le discriminazioni in danno dei prestatori di servizi (imprenditori o professionisti) residenti in altri stati membri dell'Unione europea. È quanto si propone il governo con l'articolato schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno che sarà esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri di oggi e che contiene anche diverse norme di adeguamento per alcuni ordinamenti professionali, nonché di modifica della disciplina in materia di commercio. Lo schema, predisposto in attuazione dell'art. 41 della legge Comunitaria 2008 ( n. 88/09) anche a seguito dei lavori del Tavolo tecnico di confronto che ha concluso la sua attività ai primi di novembre, prevede l'attuazione della direttiva c.d. «Bolkstein» proprio al limite della scadenza fissata dal legislatore comunitario (28 dicembre 2009). Scopo del provvedimento è facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'Ue, rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi, promuovere la qualità dei servizi e stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri. Inoltre lo schema intende garantire la libertà di concorrenza (pari opportunità e corretto e uniforme funzionamento del mercato), ma anche assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale. La normativa si applicherà a «qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale». Sono però molte le esclusioni: attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri, disciplina fiscale delle attività di servizi; servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico; servizi sociali, servizi finanziari (bancari, assicurativi, pensionistici, consulenza nel settore degli investimenti, ecc.), alcuni servizi di trasporto, i servizi di comunicazioni e reti connesse, i servizi privati di sicurezza, i servizi forniti da notai, i servizi farmaceutici, sanitari, i giochi e le lotterie, i servizi audiovisivi. Per tutti gli altri servizi il principio generale applicabile è che l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie. Non si potrà quindi limitare l'accesso nei settori oggetto della direttiva facendo leva su requisiti discriminatori che di fatto impediscono la prestazione del servizio da parte di soggetti stranieri. Lo schema prevede una dettagliata disciplina sui «regimi autorizzatori» e stabilisce che la prestazione temporanea e occasionale di servizi è consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in uno stato membro. Lo schema prevede anche, sotto il profilo della qualità del servizio, l'onere per il prestatore di servizi di rendere al cliente in maniera trasparente una serie di informazioni relative ai propri requisiti soggettivi e all'attività da svolgere, nonché ai profili fiscali, commerciali, ivi compreso il prezzo del servizio. Lo schema prevede anche una parte dedicata ai procedimenti di iscrizione in albi o collegi professionali, con una delega al Ministero della giustizia per adeguare la normativa, e un'altra copiosa parte dedicata alla disciplina di una pluralità di attività commerciali (fra le quali la vendita per corrispondenza, a domicilio, gli spacci interni, la somministrazione di bevande e alimenti, il commercio in aree pubbliche, ecc.). Vengono infine dettate una serie di norme di adeguamento di diversi ordinamenti professionali (fra cui geologo, perito industriale, giornalista, assistenze sociale, biologo, agronomo, agrotecnico, avvocato, ecc.) per renderle conformi ai principi attuativi della direttiva. *Andrea Mascolini*

## MONDO PROFESSIONISTI

## **Giustizia: manifestazione a Nuoro per la carenza di organici**

Centinaia di persone hanno preso parte questa mattina alla manifestazione 'Nuoro insieme per l'emergenza giustizia' indetta dall'Ordine Forense, Cgil, Cisl, Uil, e da 24 organizzazioni che hanno promosso la giornata di mobilitazione. Sono state raccolte firme per una petizione che verrà inoltrata al Ministro della Giustizia per superare la carenza di personale, mentre a gennaio la mobilitazione proseguirà con varie assemblee sul tema della legalità ed una lettera verrà inviata ai Presidenti della Repubblica, del Consiglio dei Ministri e al Csm. Una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal prefetto di Nuoro, Pietro Lisi, il quale condividendo le ragioni della protesta si è impegnato a far giungere al Governo una segnalazione sullo stato di crisi in cui versa soprattutto la Procura della Repubblica di Nuoro. I manifestanti sono stati ricevuti anche dal presidente del Tribunale di Nuoro, Vito Morra, il quale ha segnalato che anche il Tribunale deve fare i conti con le scarse disponibilità finanziarie. Per il 2008 - ha detto Morra - ci sono stati assegnati ottomila euro, nel 2009 la metà.

## ITALIA OGGI

Le richieste urgenti dell'Associazione al convegno di Aversa. Servono autonomia e indipendenza

### **Gdp in pressing sulla previdenza**

Professionisti in servizio fino a 75 anni e fine del precariato

di Francesco Cersosimo - Presidente Associazione nazionale giudici di pace

Si è tenuto ad Aversa il 30 novembre u.s. il convegno organizzato dall'ANGdP «Il Giudice di pace: analisi e prospettive di un magistrato laico». Lo sforzo organizzativo è stato enorme e trova pochi precedenti in Campania nel riscontro di partecipazione tanto numerosa, autorevole e qualificata.

Negli interventi dei rappresentanti dell'associazione sono stati rivendicati i risultati conseguiti dal giudice di pace anche in ordine alla brevità della durata dei processi e alla ormai insostituibile presenza della magistratura di pace. È stato evidenziato che in tema di produttività i residui 2659 smaltiscono circa 2 milioni di procedimenti annui.

L'Associazione ha continuato a richiedere a gran voce, per come ho sottolineato, unitamente ai colleghi Crasto, Libri e Di Foggia, l'autonomia e indipendenza dell'Ufficio, l'accorpamento degli stessi con sede circondariale e sedi distaccate, la continuità dell'incarico e la previdenza.

Le risposte degli intervenuti (forze politiche, avvocatura, magistrati e rappresentanti del Csm) sono state ampiamente favorevoli alle aspettative dei gdp. È un dato di fatto da cui partire e che il governo non potrà sottovalutare.

Il sen. Caliendo, sottosegretario alla giustizia con delega ai giudici onorari, intervenendo a conclusione dei lavori della tavola rotonda, ha preannunciato la imminente presentazione in consiglio dei ministri del disegno di legge sulla magistratura onoraria.

Autonomia e indipendenza. In sostanza ha affermato che i gdp continueranno ad avere la loro precipuità: autonomia e indipendenza anche nei confronti del Tribunale, disattendendo iniziali ipotesi che si rifacevano al progetto di legge Scotti e dell'Organismo unitario dell'Avvocatura; che vi saranno gli uffici circondariali con sedi distaccate, rafforzati anche dalla presenza autonoma degli attuali viceprocuratori.

È quanto l'ANGdP ha sempre richiesto sia per il rafforzamento del ruolo che per recuperare risorse umane ed economiche, mettendo anche fine a sperequazioni economiche almeno nello stesso circondario. Non possiamo ignorare tale apertura e ne prendiamo atto con soddisfazione. Questi due aspetti sono fondamentali. È una battaglia vinta contro le forze oscurantiste, che hanno avversato da sempre il gdp per spirito di parte e per continuare a perpetuare privilegi anacronistici, fino a proporre la scomparsa dei gdp, confluiti in posizione subalterna presso i Tribunali. Un po' come avviene oggi con i Got. Giova ricordare a tutti che la giustizia è esercitata in nome del popolo e che il giudice laico è legittimato ad esercitare in forza di un concorso per titoli e di un tirocinio.

Amiamo pensare che la continua azione dell'ANGdP, protratta incessantemente nel tempo, e lo sforzo di tutti, culminato nello sciopero contro il disegno Scotti, che aveva quale nodo focale proprio il venir meno dell'autonomia del gdp, abbia convinto gli ambienti ministeriali a una inversione di rotta.

Precariato riconfermato e più limitato nel tempo. Il disegno di legge governativo, per come preannunciato non porta a compimento l'opera, anzi in qualche modo sembra volerla distruggere, consapevolmente o inconsapevolmente, prevedendo un precariato peggiore dell'attuale, passando dagli attuali tre mandati a due, aprendo a giovani appena ventiquattrenni (laureati o diplomati?), sino ad massimo di sessant'anni. Sarebbe prevista una norma transitoria che salvaguarderebbe i giudici di pace in servizio a scaglioni dai 65-65-70-75 anni con stringenti verifiche quadriennali dopo i primi otto anni.

Cosa vorrà dire? Non è stato chiarito molto nell'occasione, evidentemente perchè non vi era ancora un disegno condiviso nella formulazione. Nulla è stato detto sulla previdenza e questo la dice lunga su quale tipo di precariato si vuole perpetuare. A tutt'oggi si rincorrono le voci più disparate e non ne diamo conto, mentre l'articolato sta facendo il giro degli uffici ministeriali, avvolto in un manto di segretezza che sconcerta, in quanto avremmo voluto sederci a un tavolo e poterne discutere prima che fosse presentato all'approvazione del consiglio dei ministri. Evidentemente il disegno di legge, nonostante le buone intenzioni, non sarà proposto entro il dicembre 2009. Lo sarà all'inizio dell'anno? Se questo sarà è evidente che la nostra insoddisfazione e quella dei cittadini tutti sarà enorme per una normativa che si preannuncia contraddittoria. Facta sunt consequentia rerum, è scritto nella relazione accompagnatoria al disegno di legge degli on.li Marinello e Alfano del 2007, che invece prevedeva la fine del precariato e la previdenza. Proviamo a ragionare.

Una volta codificata e rafforzata la «insostituibile» presenza dei gdp con l'aumento di competenza in civile ed in penale (reato di clandestinità) ne deriva naturalmente, a nostro avviso quale corollario indissolubile, la continuità nell'incarico con mandati rinnovabili quadriennali e con verifica di professionalità sino a 75 anni. La continuità delle funzioni è l'unica condizione infatti che possa garantire una reale autonomia e indipendenza della magistratura laica, senza le quali, conformemente alla nostra Carta costituzionale, vengono meno le prerogative che consentono di riconoscere l'esercizio della giurisdizione in capo ai giudici. Riteniamo che senza questi aspetti il disegno di legge nasca con gravi elementi di incostituzionalità e ci appelleremo al capo dello stato e al Consiglio superiore della magistratura. In conclusione, ombre e luci nell'intervento del sen. Caliendo. Tra le luci anche la proroga delle funzioni fino al 2011 per i magistrati in scadenza definitiva di mandato nel 2010. E quelli che scadono nel 2011? Tant'è, in attesa del disegno di legge sullo status aspettavamo una proroga di quattro anni per tutti.!!

L'Associazione nazionale giudici di pace, forte di quanto affermato pubblicamente dal sen. Caliendo sulla circostanza che il testo non sarà blindato, per come preannunciato nei mesi scorsi sulle pagine di ItaliaOggi, interverrà in ogni modo, affinché la continuità e al previdenza entrino nel disegno di legge. Vedremo cosa ne penserà anche il Parlamento, che più volte è intervenuto sulla materia. A noi sembra, che, per come si preannuncia, vi sia una discrasia tra il governo e quanto scritto in ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze. In questo territorio, in queste contraddizioni dovremo entrare, senza isterie, per coinvolgere il maggior numero di parlamentari, che già oggi sono convinti della bontà delle nostre argomentazioni. L'azione dell'ANGdP dovrà essere rivolta verso tutti i parlamentari nazionali e regionali affinché la riforma della giustizia che parte dal giudice laico sia fatta per i cittadini e non per le lobbies, più o meno venute allo scoperto, in grado di garantire il gattopardesco finto cambiamento. I «paria della giustizia», come siamo stati definiti in un libro di successo, devono restare tali per poterne controllare le nomine, ogni otto anni con finti concorsi, e per garantire un turnover ove parcheggiare giovani (ventiquattrenni!) figli di papà neolaureati in attesa di tempi migliori!!!

## ITALIA OGGI

Oggi all'esame del consiglio dei ministri la riapertura del provvedimento nel dl milleproroghe

### **Scudo quater al 31 marzo 2010**

Si parte dal primo gennaio e si versa aliquota al 6%

Non una semplice proroga ma uno scudo quater. Oggi in consiglio dei ministri, il ministro dell'economia Giulio Tremonti metterà sul tavolo il nuovo calendario per rimpatri e regolarizzazioni. Uno scudo quater dunque di tre mesi, dal primo gennaio al 31 marzo 2010 con un leggero ritocco all'aliquota da versare per il rientro un 6% al posto dell'attuale 5% e una norma che contenga gli aggiustamenti già peraltro indicati in via interpretativa dall'Agenzia delle entrate sugli immobili. Intanto ieri il titolare del dicastero dell'economia ha definito il provvedimento sul rimpatrio e la regolarizzazione dei beni detenuti all'estero «la più grande manovra finanziaria fatta negli ultimi anni». Anche se non si sbilancia nelle previsioni che prevedono di sfiorare il tetto dei cento miliardi e si mantiene sulla soglia degli 90 mld. E su questo tetto infatti che fa delle stime: «Un potenziamento del pil di 5 punti percentuali in tre mesi. Una massa così grande in un tempo così piccolo fa certamente bene all'economia», sottolinea il ministro. E se la riapertura dovesse in qualche modo trovare degli intralci formali nell'inserimento nel dl mille proroghe, secondo quanto risulta a ItaliaOggi si è pronti anche a un decreto ad hoc. Intanto nel provvedimento milleproroghe all'esame del governo oggi c'è il nuovo calendario degli studi settore. Per gli anni 2009 e 2010 il termine entro il quale tali strumenti di accertamento devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale slitta, rispettivamente dall'ordinario 31 dicembre di ogni anno al 31 marzo 2010 e al 31 marzo 2011. Recepita anche la possibilità per i c.d. «transfrontalieri» di presentare la dichiarazione integrativa dei redditi dell'anno 2008 avvalendosi del maggior termine di 90 giorni qualora gli stessi intendano sanare l'omessa o l'incompleta presentazione del quadro RW relativamente alle disponibilità finanziarie detenute all'estero e derivanti dall'attività lavorativa ivi svolta. Proroga che naturalmente non comporta variazione delle sanzioni ordinariamente previste dalla legge nell'ipotesi di presentazione delle dichiarazioni integrative entro i novanta giorni successivi all'ordinario termine di scadenza dell'invio telematico.

Sono queste alcune delle più importanti novità fiscali contenute nel decreto mille proroghe su cui è al lavoro il Consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi di ieri). Il pacchetto di misure contenute nel provvedimento prevede anche altre proroghe di termini di rilevanza fiscale quali: lo slittamento al 31 dicembre 2012 dell'uso del pin code per le trasmissioni telematiche fiscali di cui alla legge n.244 del 2007 e la proroga, anche per tutto il biennio 2009 e 2010, della deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui alla legge n.488 del 1998. Così come era successo lo scorso anno anche per il 2009 gli studi applicabili saranno resi pubblici soltanto dopo la chiusura dell'esercizio. La grave crisi economico in atto impone quindi di derogare nuovamente al disposto introdotto dal dl 112 del 2008 che voleva gli studi di settore approvati e pubblicati entro la chiusura dell'anno al quale gli stessi si riferiscono. Recepita invece la possibilità per i c.d. transfrontalieri di integrare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008 per sanare le omissioni o le incompletezze del quadro RW. La proroga contenuta nel provvedimento concede a questi soggetti ulteriori 90 giorni di tempo per trasmettere la suddetta dichiarazione integrativa usufruendo della sanzione ridotta. Altro provvedimento atteso è quello relativo allo slittamento dei termini relativi all'obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi attraverso la rete internet. Il dl mille proroghe infatti rinvia di sei mesi la messa on-line dell'albo pretorio senza modificare la scadenza della pubblicità legale on-line, il cui trasferimento resta invariato a partire dal primo gennaio 2013. Da ricordare al proposito che la legge n.69 del 2009 ha già disposto il mantenimento degli attuali obblighi di pubblicità legale sui quotidiani e i periodici fino a tutto il 31 dicembre 2012. Sulla base di queste disposizioni, e salvo ulteriori modifiche, a partire dal 1° gennaio 2013 le amministrazioni e gli enti pubblici avranno comunque la possibilità di effettuare la pubblicità dei loro atti sui quotidiani a maggiore diffusione nazionale. *Cristina Bartelli e Andrea Bonghi*

## IL SOLE 24 ORE

Fisco e non profit. Trasmissione telematica prorogata al 31 dicembre

### **Il modello EAS concede i tempi supplementari**

Al forum del terzo settore risultano finora 40 mila invii

MILANO - Le associazioni hanno tempo fino al 31 dicembre per inviare all'agenzia delle Entrate il modello Eas sulla comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali, necessario per continuare a usufruire delle agevolazioni per Iva e imposte sui redditi. La proroga, rispetto al termine del 15 dicembre, è arrivata ieri, con un comunicato dell'agenzia delle Entrate, che ha accolto la richiesta avanzata dalle organizzazioni non profit (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). «L'Agenzia delle Entrate - si legge nel testo - in considerazione dell'ampia platea di soggetti interessati all'adempimento, in larga parte composta da piccole associazioni, ha deciso di concedere quindici giorni in più per la compilazione e trasmissione telematica del modello, accogliendo la richiesta avanzata dal Forum del Terzo settore». In base ai dati citati dal Forum nella lettera di richiesta della proroga inviata al direttore delle Entrate Attilio Befera, «delle oltre 235 mila associazioni che risultano potenzialmente coinvolte, solo 40 mila avrebbero già provveduto alla presentazione del modello; in Lombardia, ad esempio, risultano avere adempiuto meno di 2.500 enti su oltre 20 mila associazioni». Dal Caf Acli, che ha stipulato convenzioni per l'invio dei modelli Eas con diverse organizzazioni, tra cui la rete dei centri di servizio per il volontariato e il Coni, sono partiti, fino al 15 dicembre, 11 mila modelli Eas. «Apprezziamo la proroga, anche se di soli 15 giorni», commenta il portavoce del Forum del terzo settore Andrea Olivero. «Senza una modifica legislativa all'articolo 30 del Dl 185/08 (che ha istituito il censimento fiscale delle associazioni, ndr) - l'agenzia delle Entrate - aggiunge Olivero - non poteva fare di più. La norma prevedeva infatti che i controlli sui circoli privati fossero avviati entro il 2009». Le speranze degli enti non profit convergono ora sul decreto legge milleproroghe (all'esame del Consiglio dei ministri di oggi). L'obiettivo è che nel provvedimento possa essere introdotta una modifica all'articolo 30 del Dl 185/08, per prevedere, a carico delle associazioni che non presenteranno il modello Eas nei termini previsti, una sanzione "ponte", prima della revoca immediata delle agevolazioni fiscali. «Potrebbe trattarsi - conclude Olivero — di una sanzione pecuniaria». *Valentina Melis*

## ITALIA OGGI

### Brevi

Finanziaria. «In Finanziaria noi abbiamo combattuto una battaglia per il pieno utilizzo del fondo unico giustizia a beneficio dei ministeri dell'interno e della giustizia, quindi certamente avremo delle risorse importanti per far funzionare il sistema giustizia». Lo ha detto il ministro della giustizia, Angelino Alfano, a margine del protocollo di intesa per la costituzione del «tavolo della giustizia della città di Milano», firmato l'altro ieri.

Giudici di pace. Si registra un'alta adesione allo sciopero proclamato dai giudici di pace da fino a venerdì prossimo. Il presidente dell'Unione giudici di pace, Gabriele Longo, parla infatti di percentuali medie pari al 70%, con picchi del 100%, soprattutto a Roma, nel Veneto, in Sardegna, Toscana, Puglia e Molise. «L'astensione dalle udienze», spiega Longo, «è stata proclamata per ribadire la necessità di riconoscere la figura del giudice di pace, che ha diritto a previdenza e assistenza come ogni altra categoria di lavoratori, e a forme di continuità del rapporto». Critiche dei giudici di pace vengono rivolte anche all'applicazione della nuova legge sulla clandestinità: «I prefetti continuano a fare espulsioni secondo le vecchie procedure», osserva Longo, «tanto che a Roma vi sono stati 40 processi penali per il reato di clandestinità e 600 espulsioni pronunciate dal prefetto». I giudici di pace scenderanno in piazza oggi per un sit-in davanti a Montecitorio, occasione in cui incontreranno anche la stampa per approfondire le ragioni della loro protesta.

Polizia penitenziaria. In Lombardia la polizia penitenziaria ha un organico di 5.100 agenti. Ma 650 di questi «sono sottratti all'operatività nelle carceri per esigenze amministrative». A lanciare l'allarme sulla carenza di personale è il segretario generale della Uil penitenziari, Eugenio Sarno, intervenuto a un convegno a Milano. «La polizia penitenziaria in Lombardia», ha detto Sarno, «ha un organico che si attesta sulle 5.100 unità, decisamente sottostimato rispetto alle reali necessità perché, a oggi, in Lombardia i detenuti sono più di ottomila». «Al di là del personale carente», ha aggiunto, «mancano poi 650 agenti che sono impiegati in altri servizi dell'amministrazione, che invece potrebbero essere dirottati all'interno delle strutture penitenziarie».